

I chiarimenti delle Entrate. Circolare dell'Agenzia sui nuovi obblighi di responsabilità riferiti ai versamenti fiscali

Appalti «solidali», fissati i confini

Responsabilità non solo per l'edilizia - Esclusi professionisti, trasporti e forniture

Giorgio Gavelli
Gian Paolo Tosoni

La **responsabilità solidale** si applica in tutti i settori economici e non soltanto nel settore dell'edilizia come faceva supporre il titolo I del Dl 83/2012 rubricato «Misure urgenti per le infrastrutture, l'edilizia e i trasporti». Lo precisa la circolare dell'**agenzia delle Entrate** n. 2 emanata ieri. Viene infatti precisato che la finalità della norma è quella di far emergere la base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi in esecuzione di **contratti di appalto** intesi nella loro generalità. Tuttavia la circolare chiarisce che alcune forme di appalti sono escluse dalla responsabilità solidale quali ad esempio gli appalti di fornitura di beni e i contratti d'opera.

Il dato normativo è contenuto nell'articolo 13 ter del Dl 83 del 22 giugno 2012, convertito nella legge 134/2012 il quale, sostituendo il comma 28 dell'articolo 35 del Dl 223/2006, ha previsto la solidarietà dell'appaltatore con il subappaltatore nel versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva. Inoltre il committente è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 200mila euro nel caso in cui provveda a effettuare il pagamento all'appaltatore senza che questi abbia provato il corretto versamento dell'Iva e ritenute.

La circolare emanata ieri dall'Agenzia ha precisato che l'obbligo solidale ha una portata generale e non riguarda soltanto lo specifico settore dell'edilizia. Tuttavia l'Agenzia entra nel merito della tipologia di contratti soggetti all'obbligo solidale. La fattispecie riguarda il contratto di appalto di cui all'articolo 1655 del Codice civile e cioè quello in cui una parte, con organizzazione di mezzi, assume il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Sono invece esclusi dalla responsabilità solidale gli appalti di fornitura di beni (in cui prevale la ces-

sione del bene) e il contratto d'opera di cui all'articolo 2222 del Codice civile; rientrano in questa categoria tutte le prestazioni professionali di lavoro autonomo, ma anche quelle svolte da piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi. Inoltre sono esclusi i contratti di trasporto, quelli di subfornitura (legge 192/1998), nonché le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile (il consorzio non risponde dei versamenti fiscali omessi dai soci consorziati).

La circolare ricorda che la responsabilità solidale si applica anche in presenza del solo appaltatore in quanto il comma 28 bis dell'articolo 35 del Dl 223/2006 indica il subappaltatore come figura eventuale.

I nuovi obblighi decorrono dai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 (circolare 40/E del 8 ottobre 2012), ma comprende anche quelli rinnovati successivamente a tale data.

Sotto il profilo soggettivo la responsabilità solidale riguarda i contratti di appalto e subappalto stipulati dai soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, oppure dai soggetti Ires di cui agli articoli 73 e 74 del Tuir, compresi quindi gli enti non commerciali. Sono invece escluse le stazioni appaltanti dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006), privati e anche i condomini.

Con la precedente circolare 40/E/2012, l'Agenzia aveva stabilito che la responsabilità solidale viene rimossa se l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto pagamento dell'Iva e delle ritenute. La circolare 2/E/2013 precisa che, in presenza di più contratti stipulati fra le medesime parti, l'autocertificazione può essere rilasciata in modo unitario. Questa attestazione può essere rilasciata periodicamente in presenza del pagamento del corrispettivo e attestare la regolarità dei versamenti scaduti prima di questa data. Infatti l'autocertificazione è ri-

ferita ai versamenti scaduti nel momento del versamento del corrispettivo e non può avere come oggetto fatti successivi al suo rilascio.

L'Agenzia esamina anche la fattispecie della cessione del credito e in questo caso l'autocertificazione deve essere rilasciata nel momento in cui il cedente dà notizia della cessione al proprio committente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il testo della circolare 2/E
www.ilssole24ore.com/norme/documenti



Tra conferme e novità



01 | LE ESCLUSIONI

La circolare 2 emanata ieri dall'agenzia delle Entrate esclude dalla responsabilità fiscale solidale per l'appaltatore (e dalla sanzione per il committente) i contratti d'opera, quelli di trasporto e di subfornitura, nonché gli appalti di fornitura dei beni e le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile. La circolare non cita le prestazioni d'opera intellettuale ma non vi sono dubbi sulla loro esclusione

02 | LE CONFERME

Confermata l'esclusione soggettiva delle stazioni appaltanti, dei condomini e delle persone fisiche non soggetti passivi Iva

03 | L'ESTENSIONE

Le disposizioni si applicano a tutti i settori, non solo all'edilizia. Sono soggetti alla nuova disciplina tutti i contratti (non solo stipulati ma anche) rinnovati a decorrere dal 12 agosto 2012, per i pagamenti effettuati dall'11

ottobre 2012. Le sanzioni scattano, nel contratto tra committente e appaltatore, anche in assenza di subappalto

04 | LA CERTIFICAZIONE

La certificazione (anche in forma di dichiarazione sostitutiva del prestatore) può essere rilasciata in modo unitario per Iva e ritenute e anche con cadenza periodica, purché attesti la regolarità di tutti i versamenti scaduti a tale data non già certificati